

9.4. DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE

9.4.1. **Costituzione.** (Art. 210 C.C.).

(Atto pubblico con l'assistenza dei testimoni).

A. e B., intendendo contrarre matrimonio civile (*ovvero*: con effetti civili) in il convengono di modificare il regime della comunione legale dei beni, espressamente stipulando i seguenti patti che regoleranno una comunione convenzionale:

1° I beni indicati nell'art. 177 C.C. fin dal momento in cui verranno percepiti da uno dei coniugi, costituiranno oggetto di comunione, con uguaglianza di quote fra i coniugi, e l'amministrazione dei beni stessi sarà regolata dalle disposizioni dell'art. 180 C.C.

2° Formeranno oggetto di comunione i beni rispettivamente acquistati a titolo oneroso da A. e B. dal giorno fino al giorno del matrimonio e fino ad oggi non alienati e precisamente ad oggi i seguenti beni:

immobili: proprietà di A. e proprietà di B.

mobili registrati: proprietà di A. e proprietà di B.

mobili: proprietà di A. e proprietà di B. e tale comunione spetterà per due terzi ad A. e per un terzo a B.: anche l'amministrazione di tale comunione sarà regolata dalle disposizioni dell'art. 180 C.C.

3° Formeranno oggetto di comunione i beni rispettivamente acquisiti dopo il matrimonio da ciascuno dei coniugi per effetto di donazione o successione, quand'anche nell'atto di liberalità o nel testamento non fosse specificato che essi sono attribuiti alla comunione: e tale comunione spetterà ai due coniugi per quote eguali (17).

Per i beni in comunione convenzionale di cui al presente comma, l'amministrazione ordinaria espressamente compresa la stipulazione di contratti con i quali si concedano o si acquistino diritti personali di godimento, nonché la rappresentanza in giudizio per tutti i relativi atti, spetteranno disgiuntamente ad entrambi i coniugi;

il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spetteranno congiuntamente a entrambi i coniugi.

(17) Circa l'inapplicabilità del divieto di cui all'art. 771 C.C. per quanto riguarda i beni che verranno donati dopo la convenzione e l'inapplicabilità del divieto dei patti successori per quanto riguarda i beni che cadranno in futuro in successione, dopo la convenzione, vedi AMEDEO VENDITTI, *Comunione tra coniugi e convenzioni ampliative in Il diritto di famiglia e delle persone*, I, 1995, pp. 273 ss.

4° Ritenuto che nel patrimonio personale di A. è il fondo Tuscolano, sito in distinto nel catasto terreni di confinante pervenuto ad A. per successione all'ava materna deceduta in il (*prima del matrimonio di A. e B.*) formeranno pure oggetto della comunione convenzionale in quote uguali fra i coniugi i frutti naturali e civili di detto fondo, fin dal momento della loro percezione, spettando ad A. la facoltà di amministrare il fondo stesso, fino al momento dello scioglimento della comunione.

5° I beni non contemplati dai precedenti commi rimarranno personali.

I nubendi potranno pattuire comunione convenzionale per tutte le ipotesi previste ai commi 1), 2), 3), 4) ovvero soltanto per talune di esse.

Formalità previste dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica (per le relative menzioni e allegazioni vedi formule 2.1. e seguenti) e, ove si tratti di fabbricati già esistenti, menzioni catastali prescritte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. L. 30 luglio 2010, n. 122 (per le formule relative vedi 2.7).

Agli effetti della registrazione: dichiarazione dei valori delle quote trasferite per effetto delle pattuizioni sopra riportate.

■ ■ ■ **ADEMPIMENTI:**

Annotazione a margine dell'atto di matrimonio, eventuale trascrizione nei Registri Immobiliari e nei Registri dei beni mobili registrati.

9.5. DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

(Art. 215 C.C.).

9.5.1. Convenzione di separazione prima del matrimonio.

(Atto pubblico con l'assistenza dei testimoni).

A. e B. intendendo contrarre matrimonio civile (*ovvero*: avente effetti civili) in il dichiarano che il regime dei loro rapporti patrimoniali sarà quello della separazione dei beni, e convengono quindi che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

■ ■ ■ **N.B. - Nel caso in cui non si indichi il luogo e la data del matrimonio:**

A. e B. si impegnano a comunicare tempestivamente a me Notaio il luogo e la data in cui celebreranno il loro matrimonio, onde io possa adempiere – nei termini di legge – alle formalità prescritte dall'art. 34 *bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

■ ■ ■ **ADEMPIMENTI:**

Annotazione a margine dell'atto di matrimonio entro trenta giorni dalla celebrazione del matrimonio.

9.5.2. Convenzione di separazione dopo il matrimonio.

(Atto pubblico con l'assistenza dei testimoni).

A. e B., premesso di aver contratto matrimonio civile (*ovvero*: con effetti civili) in il , di non avere stipulato finora alcuna convenzione matrimoniale, convengono che il loro regime patrimoniale divenga quello della separazione dei beni, assumendo e conservando ciascuno dei coniugi la titolarità esclusiva dei beni che ciascuno di essi acquisterà in costanza di matrimonio.

La presente convenzione è quindi causa dello scioglimento della comunione legale, riservandosi essi Componenti di addivenire ad atto di divisione.

Descrizione dei beni immobili e dei beni mobili registrati agli effetti della trascrizione.

■ ■ ■ N.B. - *Tale atto, a' sensi dell'art. 191 C.C. è causa di scioglimento della comunione legale; dovrà quindi essere stipulato successivamente l'atto di divisione della comunione (vedi formula 8.6.13.).*

L'atto di divisione non sarà effettuato quando i Componenti abbiano dichiarato: «che tutti i beni acquistati in regime di comunione legale, sino ad oggi, diverranno di proprietà di essi Componenti in comunione ordinaria in parti eguali, non dovendo farsi luogo ad alcun rimborso o restituzione di cui all'art. 192 C.C.» ovvero:

«che dal giorno del matrimonio ad oggi essi non hanno effettuato alcun acquisto di beni in comunione legale».

■ ■ ■ ADEMPIMENTI:

Come la formula precedente, inoltre se del caso trascrizione nei Registri Immobiliari e dei beni mobili registrati a' sensi degli artt. 2647 e 2685 C.C.

9.5.3. Accordo sulla scelta della legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi.

(Artt. 22 e segg. del REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016).

■ ■ ■ N.B. - *È richiesto l'atto pubblico con l'assistenza dei testimoni se, al momento della conclusione dell'accordo, i coniugi abbiano entrambi, o uno solo di loro, la residenza abituale in Italia o in altro Stato membro che preveda per le convenzioni matrimoniali la stessa forma solenne del nostro ordinamento. Ove, più in generale, tale Stato membro preveda comunque per le convenzioni matrimoniali requisiti di forma supplementari rispetto alla semplice forma scritta, si applicano tali requisiti supplementari.*

Se invece, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Al di fuori dei casi sopra indicati, la regola formale generale per l'accordo sulla scelta della legge applicabile (c.d. professio iuris) è la semplice forma scritta. Infatti l'art. 23 del REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 dispone che l'accordo medesimo è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura del detto accordo.

L'anno il giorno del mese di

In , nel mio studio in via n.

Avanti a me dottor notaio in , iscritto presso il Collegio notarile di ed alla presenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano, signori ,

sono personalmente comparsi i signori:

A. nato a il , il quale dichiara di essere cittadino tedesco

B. nata a il , la quale dichiara di essere cittadina italiana entrambi residenti a Roma in via n.

Detti comparanti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono

– che il 31 marzo 2019 essi ebbero a contrarre matrimonio in Germania,
– che in forza dell'art. 26 del REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 la legge applicabile al loro regime patrimoniale tra coniugi è divenuta la legge tedesca essendo la Germania lo Stato della loro prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio,

– che essi hanno trasferito la loro residenza abituale comune in Italia e precisamente a Roma in via n.

– che essi intendono sottoporsi alla legge italiana per quanto riguarda i loro rapporti patrimoniali (*eventualmente e in ogni caso con atto pubblico e con l'assistenza dei testimoni*: e nell'ambito e nel rispetto della stessa stipulare altresì la convenzione matrimoniale di separazione dei beni),

■ ■ ■ (N.B. - *La scelta della legge applicabile può essere effettuata a condizione che tale legge sia una tra quelle indicate nell'art. 22 del citato REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016.*)

ciò premesso

A. e B. con il presente atto convengono di scegliere, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 22 e segg. del REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016, come legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali la legge italiana.

(Eventualmente: A. e B. convengono che l'accordo di cui sopra sulla scelta della legge applicabile espliciti i suoi effetti retroattivamente a partire dalla detta data del matrimonio del 31 marzo 2019, salvi però i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 22 del citato REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016).

(Eventualmente e in ogni caso con atto pubblico e con l'assistenza dei testimoni: Convengono inoltre A. e B. che il loro regime patrimoniale sia quello della separazione dei beni, assumendo e conservando ciascun coniuge la titolarità esclusiva dei beni che in futuro ciascuno di essi acquisterà in costanza di matrimonio).

9.5.4. Accordo sulla scelta della legge applicabile al regime patrimoniale delle persone unite civilmente.

(Artt. 22 e segg. del REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016).

■ ■ ■ N.B. - *È richiesto l'atto pubblico con l'assistenza dei testimoni se, al momento della conclusione dell'accordo, i partner abbiano entrambi, o uno solo di loro, la residenza abituale in Italia o in altro Stato membro che preveda per le convenzioni tra partner la stessa forma solenne del nostro ordinamento. Ove, più in generale, tale Stato membro preveda comunque per le convenzioni tra partner requisiti di forma supplementari rispetto alla semplice forma scritta, si applicano tali requisiti supplementari.*

Se invece, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Al di fuori dei casi sopra indicati, la regola formale generale per l'accordo sulla scelta della legge applicabile (c.d. professio iuris) è la semplice forma scritta. Infatti l'art. 23 del REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 dispone che l'accordo medesimo è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente

alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura del detto accordo.

L'anno il giorno del mese di

In , nel mio studio in via n.

Avanti a me dottor notaio in , iscritto presso il Collegio notarile di ed alla presenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano, signori ,

sono personalmente comparse le signore:

A. nata a il , la quale dichiara di essere cittadina greca

B. nata a il , la quale dichiara di essere cittadina italiana entrambe residenti a Roma in via n.

Dette comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono

– che il 4 gennaio 2020 esse ebbero a costituire tra loro un'unione civile registrata in Grecia,

– che in forza dell'art. 26 del REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 la legge applicabile al loro regime patrimoniale tra partner è divenuta la legge greca essendo la Grecia lo Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita,

– che esse hanno trasferito la loro residenza abituale comune in Italia e precisamente a Roma in via n.

– che esse intendono sottoporsi alla legge italiana per quanto riguarda i loro rapporti patrimoniali (*eventualmente e in ogni caso con atto pubblico e con l'assistenza dei testimoni*: e nell'ambito e nel rispetto della stessa stipulare altresì la convenzione di separazione dei beni),

■ ■ ■ (N.B. - *La scelta della legge applicabile può essere effettuata a condizione che tale legge attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e tale legge sia una di quelle indicate nell'art. 22 del citato REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016.*)

ciò premesso

A. e B. con il presente atto convengono di scegliere, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 22 e segg. del REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016, come legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali la legge italiana.

(*Eventualmente*: A. e B. convengono che l'accordo di cui sopra sulla scelta della legge applicabile espliciti i suoi effetti retroattivamente a partire dalla detta data di costituzione della loro unione registrata del 4

gennaio 2020, salvi però i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 22 del citato REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016).

(*Eventualmente e in ogni caso con atto pubblico e con l'assistenza dei testimoni*: Convengono inoltre A. e B. che il loro regime patrimoniale sia quello della separazione dei beni, assumendo e conservando ciascun partner la titolarità esclusiva dei beni che in futuro ciascuno di essi acquisterà in costanza dell'unione civile).

9.6. Scioglimento della comunione limitatamente all'azienda coniugale.

(Art. 191, 2° comma, C.C.).

(*Atto pubblico con l'assistenza dei testimoni*) (18)

A. e B. premettono:

che il giorno hanno contratto tra loro matrimonio civile (*ovvero*: con effetti civili) in ;

che non hanno mai stipulato alcuna convenzione matrimoniale e che il loro regime patrimoniale è quello della comunione legale dei beni;

che ai sensi dell'art. 177, lettera *d*) C.C. costituisce, tra l'altro, oggetto della comunione legale tra essi componenti vigente l'azienda da entrambi gestita e costituita dopo il matrimonio per l'esercizio dell'attività commerciale di e come da iscrizione al Registro delle Imprese di , in data al N° ;

ciò premesso

i componenti, ai sensi dell'art. 191, 2° comma del codice civile, col presente atto convengono di sciogliere la comunione legale fra essi esistente limitatamente alla azienda coniugale in premessa indicata che cessa così di formare parte della comunione medesima.

Nel riservarsi ogni eventuale successivo atto dispositivo o dichiarativo circa l'azienda in oggetto, i componenti dichiarano che essa è costituita dai

(18) Quanto all'applicabilità delle disposizioni relative alle convenzioni matrimoniali, nonostante il 2° comma dell'art. 191 si limiti a richiamare letteralmente solo l'osservanza della forma prevista dall'articolo 162, si tende a riconoscere all'«accordo dei coniugi» di cui parla il detto art. 191, 2° comma, natura di convenzione matrimoniale (cfr., ad esempio, *Commentario al diritto italiano della famiglia* diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, Padova, 1992, tomo III, p. 338). Ne consegue, tra l'altro, la necessità, ai fini dell'opponibilità ai terzi, dell'annotazione prevista dall'ultimo comma del citato art. 162 nonché, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità dell'art. 2 della Legge 10 aprile 1981, n. 142 (sulla quale vedi formula 9.72. e relative note).

beni, attività e passività risultanti, in via non tassativa, dall'elenco descrittivo che, firmato dagli stessi, dai testimoni e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera A.

9.7. DELLA MODIFICA DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI

9.7.1. Modifica di convenzione matrimoniale prima della celebrazione del matrimonio.

(Art. 162 C.C.).

(Atto pubblico con l'assistenza dei testimoni e con l'intervento di tutte le parti che sono intervenute nell'originaria convenzione).

A., B., C. premettono:

che, in occasione dell'imminente matrimonio tra A. e B., C., con atto a rogito dr. trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari di con nota, ha costituito in fondo patrimoniale a favore di A. e B. per far fronte ai bisogni della costituenda famiglia, il seguente immobile: attribuendone la proprietà ad entrambi i futuri coniugi;

che A. e B., volendo regolare i rapporti patrimoniali del loro prossimo matrimonio, intendono scegliere un regime di comunione convenzionale, ed in relazione a tale loro intenzione, hanno chiesto a C. di modificare la convenzione di costituzione di fondo patrimoniale, sembrando loro più consono e più rispondente ai bisogni della futura famiglia comprendere il bene immobile di cui sopra nel regime di comunione convenzionale;

che C. ha aderito di buon grado a tale richiesta;

A., B., C., quali Parti del citato atto convengono di modificare la convenzione matrimoniale contenuta nell'atto stesso, nel senso che l'immobile descritto in premessa non deve più intendersi costituito in fondo patrimoniale, che pertanto viene abolito, ma deve intendersi donato da C. ad A. e B. congiuntamente con la specificazione che debba essere attribuito alla comunione convenzionale che A. e B. vanno a stipulare;

A. e B., che tra loro contrarranno matrimonio civile (*ovvero*: con effetti civili) in il convengono di adottare quale regime dei loro rapporti patrimoniali il regime della comunione convenzionale (*segue costituzione di comunione convenzionale, vedi formula 9.4.1., che nell'oggetto della comunione comprenderà – in quote eguali fra i coniugi – i beni acquisiti anche prima del matrimonio dai due coniugi per effetto di donazione o di successione o, a seconda dei casi, il bene oggetto della presente convenzione.*